

PERSONE E DIRITTI

ANNO 1, NUMERO 5,
NOVEMBRE/DICEMBRE 2020

AKTION T4. LO STERMINIO NAZISTA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

In occasione del “Giorno della memoria”, il 27 gennaio, nel commemorare le vittime della Shoah, è importante soffermarsi anche su un altro capitolo della violenza nazista, forse meno noto, ma non per questo meno tragico, ossia il cosiddetto “Programma di eutanasia”, in cui, tra il 1939 e il 1945, trovarono la morte circa 200.000 persone con disabilità o con disturbi mentali (oltre 70.000 nell’ambito della sola Aktion T4). R. Hilberg, nel suo importante studio “La distruzione degli ebrei d’Europa”, affermava che: “L’eutanasia era la prefigurazione concettuale e nello stesso tempo tecnica e amministrativa della “soluzione finale” che sarebbe stata attuata nei campi di sterminio”. Nell’ambito del “programma di eutanasia”, gli assassini furono prevalentemente medici, infermieri e personale ausiliario. I bambini furono le prime vittime, a partire dall’estate del 1939, in seguito lo sterminio si estese agli adulti, articolandosi in “Aktion T4” (in appositi centri di uccisione tramite l’utilizzo, per la prima volta, delle camere a gas), “Aktion 14f13” (nei campi di concentramento) ed eutanasia selvaggia (in ambito ospedaliero).

Alice Ricciardi von Platen, membro della “Commissione di osservatori” inviata al

“Processo dei medici” di Norimberga, nell’introduzione al suo testo del 1948 “Il nazismo e l’eutanasia dei malati di mente” ammoniva: “La dimensione raggiunta dall’Eutanasia negli istituti tedeschi dimostra come, una volta intrapresa la strada dell’annientamento delle cosiddette vite indegne, non ci siano più limiti [...] Nell’epoca dell’interesse collettivo, evidentemente, il diritto del

singolo alla tutela statale non è più un fatto scontato. Ma se le tendenze distruttive dovessero avere il sopravvento, l’interesse collettivo si trasformerebbe in minaccia di sterminio nei confronti degli individui malati e indifesi”. Questi concetti sono stati, successivamente, ripresi e ampliati dall’autrice che in un intervento nel corso di un convegno, svoltosi a Bolzano nel 1995, ricordava come

Sommario:

AKTION T4. Lo sterminio nazista delle persone con disabilità.	1-2
Un mondo post COVID-19 inclusivo, accessibile e sostenibile	2
Tutela giudiziaria contro le discriminazioni delle persone con disabilità: la Legge 67/2006	3
Risorse in rete: Vita.it	3
I rapporti nonni – nipoti in una Sentenza della Corte Europea dei diritti umani	4

Niez trägtst Du mit

Ein Erbkrankes kostet bis zur Erreichung des 60. Lebensjahres im Durchschnitt 50.000 RM.



“di fronte agli enormi costi del sistema sanitario, i valori economici balzano nuovamente e pericolosamente (poiché spesso espressi senza alcuna ponderazione) in primo piano”

“prevalga ancora oggi una concezione puramente scientifica del mondo e dell'uomo, che paragona l'uomo a una macchina”, evidenziando che “di fronte agli enormi costi del sistema sanitario, i valori economici balzano nuovamente e pericolosamente (poiché spesso espressi senza alcuna ponderazione) in primo piano”. Ammonimenti che

conservano intatta la loro attualità, soprattutto in relazione al perdurare della tendenza a presentare la vita e il rispetto dei diritti delle persone con maggiori bisogni quasi esclusivamente in termini di costi per la società, con tutti i rischi che questo comporta in periodi di crisi economica e nel corso di un'emergenza sanitaria come quella

rappresentata dalla pandemia Covid-19.

La giornata della memoria è anche occasione per riflettere e prendere posizione di fronte al riemergere e al preoccupante diffondersi di questa prospettiva discriminatoria e delle sue pericolose ricadute politiche e sociali.

Domenico Massano

UN MONDO POST COVID-19 INCLUSIVO, ACCESSIBILE E SOSTENIBILE

Un mondo post COVID-19 inclusivo, accessibile e sostenibile, questo il tema scelto dalle Nazioni Unite per il 3 dicembre 2020, Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Particolarmente significativo appare il messaggio che accompagna tale scelta che sottolinea come l'inclusione oltre che essere una questione di giustizia e una condizione essenziale per sostenere i diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza, è un investimento per un futuro comune: “L'inclusione delle persone disabili come risposta all'emergenza COVID19 servirà a tutti, per combattere il virus e per ricostruire. Fornirà sistemi più agili in grado di rispondere a situazioni complesse, arrivando prima alle persone più in difficoltà”. Con la crisi globale da COVID-19, le criticità sociali e le disuguaglianze non solo si sono palesate con maggiore evidenza ma si sono acuite esponendo le persone con disabilità a rischi maggiori come si poteva evincere già ad aprile nella nota introduttiva alle Linee Guida delle Nazioni Unite “Covid-19 e i diritti delle persone con disabilità”: “Mentre la pandemia COVID-19 minaccia tutti i membri della società, le persone con disabilità subiscono un impatto sproporzionato a causa delle barriere attitudinali, ambientali e istituzionali che si riproducono nella risposta COVID-19”.

Sempre nel mese di aprile il presidente del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e l'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per Disabilità e accessibilità, invitavano tutte le autorità competenti a “adottare misure per rispondere adeguatamente alla pandemia COVID-19, assicurando inclusione e partecipazione effettiva delle persone con disabilità”, e richiamavano al rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) che “è un trattato internazionale sui diritti umani, il cui quadro fornisce agli Stati una struttura legalmente vincolante”. Si evidenzia-

va, in particolare, la necessità di “accelerare le misure di deistituzionalizzazione delle persone con disabilità da tutti i tipi di istituzioni”, l'importanza di “impedire la negazione discriminatoria di assistenza sanitaria o servizi essenziali”, e di garantire la fornitura di servizi di supporto nella comunità “compresi l'assistenza domiciliare e l'assistenza personale, e i servizi di riabilitazione”, in quanto essenziali per l'esercizio dei diritti delle persone con disabilità.

A settembre era pubblicato il rapporto “Disability rights during the pandemic”, realizzato da 7 organizzazioni internazionali impegnate per i diritti delle persone con disabilità (COVID-19 Disability Rights Monitor), e basato su migliaia di testimonianze raccolte in diversi paesi del mondo, in cui si evidenziava come il Covid 19 stia “colpendo duramente la nostra comunità, alimentando e approfondendo le storiche e strutturali discriminazioni contro le persone con disabilità ...”. Il documento è stato realizzato al fine di dare l'allarme a livello globale relativamente all'impatto catastrofico della pandemia

COVID-19 sulle persone con disabilità, e nelle preoccupanti conclusioni si denuncia come la generalità degli stati “non abbiano preso misure sufficienti per proteggere i diritti delle persone con disabilità nelle loro risposte alla pandemia”. Precisa poi che “la pandemia del virus Corona ha avuto un impatto devastante sui diritti delle persone con disabilità”, sforzi di recupero saranno efficaci solo se realmente inclusivi e fondati sui diritti umani.

Anche in Italia la pandemia sembra, purtroppo, aver evidenziato limiti e ritardi nel pieno recepimento, nell'applicazione e nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Legge 18/09), con gravi ricadute sulla garanzia dei diritti delle persone con disabilità, in particolare del diritto alla salute, del diritto al lavoro, del diritto all'educazione/formazione, del diritto alla vita indipendente, del diritto all'abitare, del diritto alla protezione contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Domenico Massano

Disability rights during the pandemic

A global report on findings of the COVID-19 Disability Rights Monitor



TUTELA GIUDIZIARIA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: LA LEGGE 67/2006

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su una legge non recente, ma che continua a essere poco conosciuta.

L'Italia a partire dal 2006 si è dotata di una normativa per la tutela giurisdizionale delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Si tratta della legge 1° marzo 2006, n. 67 recante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni". Questa legge ha introdotto un rimedio di carattere generale che non si sostituisce, ma si aggiunge agli strumenti di tutela esistenti.

La legge all'art. 1, comma 1, rinvia all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che definisce persona con disabilità chi "presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"; la legge 104 si estende anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale, sebbene le relative prestazioni siano corrisposte nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente o da accordi internazionali.

All'art. 2 comma 2, la legge 67/2006 enuncia il divieto di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e prosegue con la definizione di discriminazione diretta e indiretta e di diverso tipo. "Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o

sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga". "Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone." "Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti." Viene inoltre data rilevanza al carattere oggettivo della nozione di discriminazione e pertanto si considera realizzata la discriminazione anche per il solo fatto dell'esistenza di un effetto differenziato sulle persone con disabilità, senza che assuma rilevanza la reale intenzione di differenziare.

Alla persona con disabilità che si ritenga vittima di discriminazione, l'art. 3 della legge 67/2006 garantisce tutela giurisdizionale attraverso gli strumenti già predisposti dall'ordinamento nell'ambito delle norme sull'immigrazione e la condizione dello straniero conte-

nute nell'art. 44 del d.lgs. 286/1998. In particolare, si prevede che, a fronte di istanza, proposta tramite ricorso, del soggetto leso, il giudice ordini la cessazione del comportamento pregiudizievole nonché la rimozione degli effetti della discriminazione (anche attraverso l'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, ai sensi dell'art. 3, comma 3°) e, se richiesta, disponga la liquidazione del danno anche non patrimoniale subito. Infine, secondo l'art. 4, la persona con disabilità può farsi rappresentare in giudizio da un'associazione tra quelle individuate ad agire con decreto del Ministro delle pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Queste stesse associazioni sono legittimate ad agire anche nei casi in cui eventuali comportamenti discriminatori assumano carattere collettivo.

Ho avuto modo di presentare esempi pratici di applicazione della summenzionata legge in due articoli di questo periodico presenti nel numero 2 (condotta discriminatoria nei confronti di un alunno disabile) e nel numero 3 (condotta discriminatoria del Comune: barriere architettoniche).

Avv. Luca Massano



RISORSE IN RETE: VITA.IT

Il magazine "Vita" è un mensile dedicato al racconto sociale, ed ideato per dare voce al mondo del volontariato, della sostenibilità economica e ambientale e del non profit.

Negli anni "Vita" è cresciuto ed ha avuto come obiettivo quello di aumentare la propria copertura mediatica con l'apertura del sito internet www.vita.it. All'interno del sito è possibile spaziare su diversi argomenti incentrati sull'informazione di tematiche sociali. Attraverso il menù della prima pagina si può accedere a tutti i contenuti del

sito, come le ultime notizie di interesse, storie, interviste, blog, bookazine e Sezioni. Cliccando sulla pagina "Sezioni" se ne apre un'altra relativa ai differenti approfondimenti: Ambiente, Economia, Mondo, Non Profit, Politica, Società, Welfare.

Sempre dal sito si può accedere ad un sito collegato a Vita: Vita International e Afronline. Al fine di replicare, a livello europeo, l'esperienza di successo di Vita in Italia si è creato "Vita International" che vuole aumentare la capacità di rappresentanza delle organizzazioni no profit in Europa. Un altro magazine collegato con

"Vita" è "Afronline", un progetto gestito da Vita SpA dal 2009 che ha come obiettivo quello di incoraggiare lo sviluppo delle relazioni culturali tra Africa ed Europa, in particolare l'Italia.

Oltre al mensile Vita, al sito di notizie quotidiane dedicato al mondo non profit vita.it e al sito di notizie africane "Afronline", Vita sviluppa e produce anche prodotti editoriali per organizzazioni internazionali come WWF, CTA e European Foundation Center

Luca Massano

I RAPPORTI NONNI – NIPOTI IN UNA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

Alcune recenti affermazioni riportate dai media sono discriminatorie nei confronti delle persone anziane e sviliscono un processo di valorizzazione dei diritti umani e dei legami familiari che, sul piano legislativo e giurisprudenziale, negli ultimi anni si è andato progressivamente affermando, a livello europeo, con le pronunce della Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo. Per questo mi pare opportuno riportare all'esame, in estrema sintesi, un percorso giudiziale durato un decennio che ha riguardato due nonni, assistiti dal mio Studio Legale. La vicenda trae origine da una causa di separazione giudiziale nel corso della quale la madre avviava un procedimento penale nei confronti del padre per presunti abusi sessuali sulla figlia di 4 anni e, contestualmente, presentava ricorso per decadenza di responsabilità genitoriale del padre avanti il Tribunale dei Minori di Torino. A seguito dei due procedimenti avviati dalla madre venivano sospesi gli incontri padre-figlia, ma anche gli incontri nonni paterni-nipote. La sospensione degli incontri nonni-nipote avvenivano per il solo fatto che i nonni "ricordavano alla nipote la figura del padre". Contro la sospensione degli incontri i nonni paterni presentavano istanza al Tribunale dei Minori per rivendicare il loro diritto a vedere

la nipote, seppure in luogo neutro e alla presenza di un operatore sociale, ma la loro richiesta veniva respinta. Il procedimento penale si concludeva con una sentenza che assolveva il padre con formula piena, "perché il fatto non sussiste". Nonostante l'assoluzione in sede penale del padre veniva mantenuto il divieto del Tribunale dei Minori che impediva ai nonni paterni di vedere la nipote. Contro il provvedimento del Tribunale dei Minori i nonni proponevano reclamo alla Corte d'Appello Sezione Minori e ricorso alla Corte di Cassazione. Entrambi i ricorsi avevano esito negativo. I nonni, dopo aver esperito tutti i gradi di giudizio in Italia, trascorsi otto anni dalla prima loro richiesta di poter incontrare la nipote, ricorrevano alla Corte Europea dei diritti dell'uomo denunciando diverse violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. In particolare la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti umani (CEDU) che dispone che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare" e chiedevano l'applicazione dell'art. 41 della Convenzione stessa. La Corte Europea accoglieva il motivo di ricorso previsto dall'art. 8 della Convenzione ricordando che l'articolo ha come obiettivo quello di premunire la persona contro le ingerenze arbitrarie dell'autorità

pubblica e di salvaguardare i legami familiari. La sentenza della Corte Europea (CEDU 20/01/2015, ricorso 107/10), evidenzia tre aspetti importanti per il raggiungimento di quest'obiettivo: Il primo è un divieto, un provvedimento puramente negativo. Il secondo è l'obbligo di un comportamento "attivo", per rendere possibile il raggiungimento dell'obiettivo. Il terzo dispone che il comportamento attivo debba attuarsi in un arco di tempo ragionevole, tale da non pregiudicare in via definitiva o in modo grave il riconoscimento del diritto. Questi due ultimi aspetti rappresentano un'evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea, perché non si limita a dare imposizioni in negativo, ma dispone che si debbano adottare tutte le misure utili a raggiungere l'obiettivo e a rendere concreta e veloce l'applicazione delle stesse. A ulteriore evidenziazione di quest'ultimo aspetto la sentenza ha ritenuto applicabile l'art. 41 della Convenzione. Tale articolo stabilisce che se dalla violazione della Convenzione e dei protocolli attuativi, derivi un danno irreversibile agli interessati, vada accordato alla parte lesa un risarcimento in via d'equità, come nella fattispecie, è avvenuto.

Avv. Michelangelo Massano

Persone e Diritti è un progetto editoriale che si propone di essere un'opportunità di comunicazione e di approfondimento trasversale, per la promozione di una società inclusiva e basata sul rispetto dei diritti umani".

PERSONE E DIRITTI

Pubblicazione periodica registrata il 29.10.2019 presso il Tribunale di Torino al n. 59

Proprietario e Direttore responsabile
Avv. Michelangelo Massano

Coordinatore editoriale
Dott. Domenico Massano

Redattori
Avv. Michelangelo Massano
Dott. Domenico Massano
Avv. Luca Massano

Stampato in proprio presso la sede legale :
Via Vignale n.6 10132 Torino

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e dato la loro disponibilità. Se avete notizie interessanti da pubblicare o quesiti da sottoporre scrivetece al seguente indirizzo mail: personeediritti@gmail.com

www.personeediritti.altervista.org